

STATUTO della
CENTRO ATTIVO AIUTO AL PROSSIMO - Organizzazione di
Volontariato

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CENTRO ATTIVO AIUTO AL PROSSIMO Organizzazione di Volontariato" in sigla "CENTRO ATTIVO AIUTO AL PROSSIMO ODV" assume la forma giuridica di associazione riconosciuta apartitica e aconfessionale.

ART. 2

L'organizzazione ha sede in Zanè (VI).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Con deliberazione dell'organo di amministrazione, essa può aderire, partecipare e ricercare collaborazioni con organismi associativi che si propongono iniziative analoghe o complementari.

L'organo di amministrazione, con propria delibera, può aprire filiali, recapiti in tutto il territorio regionale, previa comunicazione da farsi agli associati.

DURATA - SCOPI ASSOCIATIVI

ART. 3

La durata dell'organizzazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.

L'organizzazione si scioglie con delibera dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo scelta dell'organo assembleare, in base a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4

1. L'organizzazione svolge la propria attività in forma apolitica e apartitica senza scopo di lucro e trae i propri mezzi finanziari dalle quote versate dagli associati volontari, da eventuali contributi, oblazioni di enti o di

privati e da iniziative varie.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

4. Le quote associative saranno definite dall'organo di amministrazione sulla base dei bisogni finanziari dell'organizzazione.

ART. 5

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità associativa.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

PATRIMONIO E RACCOLTA FONDI

ART. 6

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'organizzazione può trarre le risorse economiche necessarie

al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 7

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 8

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 CTS.

BILANCIO

ART. 9

L'esercizio finanziario va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Le quote associative da valere per l'anno successivo, secondo la misura stabilita dall'organo di amministrazione, dovranno essere versate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio associativo è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 10

LIBRI OBBLIGATORI

L'organizzazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi associativi. L'organizzazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dall'organo di amministrazione, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi associativi se previsti). Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del codice del terzo settore.

ISCRIZIONE DEGLI ASSOCIATI

ART. 11

All'organizzazione possono aderire tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ART. 12

Ogni associato ha il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
2. essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali.

Ogni associato ha il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

ART. 13

1. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissione tramite semplice comunicazione scritta, per manifesto disinteresse nei confronti dei fini

dell'organizzazione o per qualsiasi altra violazione dello statuto o del regolamento da accertarsi da parte dell'organo di amministrazione.

2. In particolare, la perdita della qualità di associato avviene se:

- a) vi è morosità nel pagamento della quota associativa;
- b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi oppure se ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) in qualunque momento danneggia moralmente o materialmente l'organizzazione oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- d) svolge attività in contrasto con quelle dell'organizzazione;
- e) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, ovvero nelle deliberazioni prese dagli organi associati competenti.

3. All'associato colpevole di gravi trasgressioni, nell'arco dell'anno solare, può essere irrogata la sospensione dell'attività associativa con interdizione di ingresso negli ambienti di pertinenza dell'organizzazione per la durata massima di un anno solare, oppure si può procedere all'applicazione della radiazione perenne.

4. La sospensione viene comminata dall'organo di amministrazione, previo esame di eventuali discolpe che l'associato può produrre.

5. In caso di irreperibilità dell'associato inquisito i provvedimenti vengono presi ugualmente, dandone comunicazione scritta all'interessato, presso il suo domicilio.

6. Contro una sanzione l'associato può proporre un ricorso scritto, chiedendo la revisione del giudizio, alla condizione che possa produrre nuovi elementi a propria discolpa.

7. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ORGANI DI DIREZIONE

ART. 14

Organi dell'Associazione sono:

- 1. Assemblea degli associati;
- 2. Organo di amministrazione;
- 3. Presidente;
- 4. Organo di controllo;
- 5. Organo di revisione.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L'ASSEMBLEA

ART. 15

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione

o, in sua assenza, dal vice presidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina alla carica associativa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART. 16

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ed il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun

associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 18

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19

1. L'organizzazione è amministrata da un organo di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, ma comunque in numero dispari, eletti tra gli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Elege al suo interno il vice presidente, il segretario, il cassiere.

3. L'organo di amministrazione può eleggere nel suo ambito una segreteria determinandone il numero dei membri e la durata in carica.

4. L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'organizzazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque rientranti nell'oggetto associativo. Può anche deliberare l'adesione dell'organizzazione ad organismi associativi, la cui azione possa tornare utile all'organizzazione stessa ed agli associati, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti l'organizzazione.

5. L'organo di amministrazione si riunisce a seconda delle esigenze dell'organizzazione ed ha, inoltre, i seguenti compiti:

- provvedere al funzionamento dell'organizzazione;
- procedere alla convocazione dell'assemblea ed elaborarne il programma;
- preparare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione generale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- procedere all'attuazione delle linee programmatiche decise dall'assemblea;
- assumere la decisione circa l'esclusione di un associato per comportamenti incompatibili con lo Statuto secondo l'art. 13.

6. L'organo di amministrazione può affidare particolari compiti a membri aggiunti, che avranno solo voto consultivo.

7. I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto dell'organizzazione nell'ambito del loro mandato.

8. L'organo di amministrazione verrà convocato mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della convocazione.

9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei votanti.

10. Le riunioni sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente o da un membro dell'organo di amministrazione.

11. Delle riunioni dell'organo di amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

12. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere o se questo viene meno per qualsiasi motivo, l'organo di amministrazione, si riunisce entro quindici giorni per integrare il numero dei consiglieri stessi. Comunque, è compito del presidente, udito l'organo di amministrazione, accettare o respingere le dimissioni di un consigliere.

ART. 20

IL PRESIDENTE

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione e la firma associativa; convoca e presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea degli associati; ne dirige i lavori; firma i verbali e tutti gli atti che possono portare impegno per l'organizzazione; prende, inoltre, provvedimenti d'urgenza che dovrà sottoporre per la ratifica all'organo di amministrazione nella prima seduta successiva. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività generale.

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità associativa;
4. attesta che il bilancio associativo sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017.

Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

ART. 22

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

ART. 23

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to SELLA LUCIANO

F.to CARLO SANTAMARIA AMATO (v'è l'impronta del sigillo)